

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17 dicembre 2008
DECRETO RETTORALE	Rep. n. 1443/2009 – Prot. n. 19929 del 5 ottobre 2009 – Cat. I/3
Entrata in vigore: 1 gennaio 2009	

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, costituito ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dell'art. 19 dello Statuto.

Articolo 2 Composizione e ruolo del Presidente

1. In conformità alla legge 370/99, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito Nucleo di Valutazione e ne definisce la composizione ed il compenso.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli organi di governo dell'Università, cura le relazioni esterne in ambito nazionale ed internazionale relative ai processi di valutazione, convoca e presiede le riunioni del Nucleo, cura l'attuazione delle sue deliberazioni.

Articolo 3 Compiti ed attività

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, come previsto dalla legge n. 370/99, è organo tecnico istituzionale interno all'Ateneo, con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo.
2. Il Nucleo ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi dell'Ateneo, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuvata e collabora con gli organi accademici nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), nelle more dell'attivazione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
4. Il Nucleo, oltre alle attività previste dalle specifiche leggi, anche in base alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 valuta:
 - a. l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico dell'Ateneo in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
 - b. mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta, trasparente ed economica gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, l'adeguatezza degli interventi di sostegno al diritto allo studio nonché l'imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- c. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali ed organizzativo-strutturali ritenute necessarie.
5. Il Nucleo determina i parametri di riferimento, anche su indicazione degli organi di vertice dell'Ateneo e degli organi nazionali (MIUR, CRUI, CNVSU (fino alla data di effettiva operatività dell'ANVUR) per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 8 del D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, il Nucleo collabora con l'ANVUR nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai Nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, attraverso il raccordo della propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori.
7. Per lo svolgimento delle attività previste nel comma 4 del presente articolo, il Nucleo può predisporre apposite metodologie e strumenti di rilevazione che devono essere applicati ai vari uffici e strutture dell'Ateneo.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 370/99, il Nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e al CNVSU (fino alla data di effettiva operatività dell'ANVUR), unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c della predetta legge.
9. Il Nucleo analizza il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio, al fine di fornire agli organi di governo le indicazioni opportune per l'attuazione gli interventi volti a migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 e al Titolo VI del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Predisponde annualmente una relazione con la quale riferisce agli organi accademici sulle attività di valutazione effettuate nel periodo di riferimento. Il Rettore, coadiuvato dal Presidente del Nucleo, presenta la relazione agli organi di governo dell'Ateneo. La relazione annuale viene pubblicata sul portale di Ateneo, nel sito web del Nucleo di Valutazione.
10. Può fornire pareri su scelte strategiche, soprattutto per quel che riguarda lo sviluppo dell'Ateneo, la ripartizione delle risorse e la definizione di incentivi rivolti alle strutture interne ed ai dipendenti.
11. Il Nucleo può altresì far pervenire al Rettore e ove da questi richiesto, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari.
12. Il Rettore può commissionare al Nucleo lo svolgimento di particolari attività o specifiche indagini necessarie agli organi di vertice per l'espletamento delle loro funzioni, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e finanziarie.
13. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

Articolo 4

Riunioni e programmazione delle attività

1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve aver luogo, con avviso scritto fatto recapitare, anche per via telematica, ai singoli componenti, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.

3. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e risulti presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un componente del Nucleo, individuato tra i presenti. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche. Il Responsabile dell'Ufficio Valutazione e Programmazione partecipa alle riunioni con funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Nucleo esperti esterni e funzionari responsabili di Ateneo, in relazione a specifici argomenti da trattare.
5. Dei lavori delle sedute viene redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva; è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle sedute sono pubblici.

Articolo 5 Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere ai Servizi ed alle Unità organizzative dell'Ateneo, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza (decreto legislativo n. 196/03), che si renda utile per lo svolgimento delle proprie funzioni. I destinatari di tali richieste sono tenuti a trasmettere le informazioni con le modalità e nei tempi previsti dal Nucleo.
2. E' compito dell'Ateneo mettere a disposizione le informazioni e garantire la collaborazione necessaria al corretto e proficuo svolgimento dei compiti del Nucleo.

Articolo 6 Risorse

1. Con decreto del Rettore può essere prevista la costituzione di una Commissione con compiti di supporto all'attività del Nucleo, i cui membri partecipano alle sedute di quest'ultimo. I componenti della Commissione sono nominati in base a specifiche competenze in materia di analisi della didattica, della ricerca, della gestione e di altre specifiche aree su cui può svolgersi la valutazione del Nucleo.
2. La misura del compenso spettante ai componenti è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, all'atto delle relative nomine. Le spese di funzionamento del collegio non possono comportare complessivamente oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto ed ai rimborsi spese.

Articolo 7 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche saranno da questo approvate, anche su proposta del Nucleo di Valutazione.